

SEDUTA UFFICIALE ESECUTIVA



DELIBERAZIONE N. 144

del 25/09/2013, ORE 16,00

CITTA' DI BAGHERIA
PROVINCIA
DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: MODIFICA della Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 24/05/2013 avente per oggetto "Adozione di linee guida per gli uffici e i servizi, relative al pagamento degli oneri concessori nel rilascio delle concessioni edilizie".

INTERVENUTI

Presidente: _____

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
LO MEO Vincenzo	X		SINDACO – PRESIDENTE	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Lì, _____ Dirigente SS.FF. _____
MINEO Massimo	X		Assessore vicesindaco	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____ _____ _____
GRECO Francesco	X		Assessore anziano	Disponibilità € _____ Lì, _____ Dirigente SS.FF. _____
SCIACCHITANO Antonino	X		Assessore	Osservazioni della Segreteria: _____
SCADUTO Antonio	X		Assessore	Lì. _____ Il Segr. G.le _____
FAVATELLA LO CASCIO Dora	X		Assessore	
D'AGATI Gaetano	X		Assessore	

L'Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Generale

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE acertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
(Avv. Domenica Ficano)

L'Assessore all'Urbanistica Gaetano D'Agati con il supporto tecnico del Geom. Carlo Tripoli del Servizio Edilizia Privata di questo Settore I, sottopone all'esame la seguente proposta di deliberazione:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 73 del 24.05.2013 sono state adottate le "linee guida per gli uffici e i servizi, relative al pagamento degli oneri concessori nel rilascio delle concessioni edilizie", al fine di disciplinare le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori relativi alle concessioni edilizie, in conformità con le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 71/78 e ss.mm.ii. e con le altre disposizioni normative nazionali vigenti in materia, applicabili in Sicilia;

Per la suddetta adozione si è tenuto conto delle indicazioni risultanti dall'attività di "Verifica oneri concessori ultimi dieci anni" del Collegio dei revisori dei Conti, già avviata nel mese di novembre del 2012, con la quale sono state fornite alcune indicazioni sulle corrette procedure applicative delle norme finanziarie che disciplinano e governano i sistemi di rivelazione e accertamento delle entrate;

Dovendo dare esecuzione a quanto previsto nella superiore D.G. n. 73/2013, si è svolta in data 24/07/2013 una conferenza di servizi con la presenza del Segretario Generale, del dirigente del Settore Urbanistica, del dirigente del Settore Economico-Finanziario, del responsabile del Servizio Edilizia Privata e del responsabile dell'Ufficio Legale, al fine di definire la modulistica, i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nelle nuove procedure;

Da tale conferenza è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche delle suddette linee guida, introducendo nel contempo la possibilità di rilascio a regime del certificato di agibilità, anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, o per singole unità immobiliari, come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013).

Inoltre, ai fini del recupero degli oneri concessori pregressi è prevista la possibilità di rilascio di provvedimenti autorizzativi e dei certificati di agibilità, anche per singole unità immobiliari, previo versamento della relativa quota di oneri concessori, comprensivi delle sanzioni per ritardato pagamento, stabilite dalla normativa regionale vigente.

Il rilascio dei certificati di agibilità parziali, infatti, non impedisce all'Amministrazione di agire per le vie legali o per la discussione delle polizze fidejussorie nei confronti dei creditori o assicurazioni.

Tutto ciò, premesso,

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 73 del 24/05/2013;

Ritenuto di dovere modificare le suddette linee guida, tenendo conto degli esisti della conferenza dei servizi del 24/07/2013;

Visto l'O.R. EE.LL.

Visto il D. L.gs 267/2000

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

I) Modificare le "linee guida per gli uffici e i servizi, relative al pagamento degli oneri concessori nel rilascio delle concessioni edilizie", approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 73 del 24.05.2013, come segue:

A) sostituire il contenuto dell'art. 7, avente per oggetto MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLE RATE, come segue:

L'Ufficio Monitoraggio Oneri Concessori del Servizio Edilizia Privata, vigilerà sulle scadenze rateali ivi indicate notificando al debitore, almeno venti giorni prima di ogni scadenza, l'importo da versare. Il suddetto provvedimento riporterà l'indicazione delle eventuali sanzioni che saranno applicate per mancato o ritardato versamento degli oneri concessori, di cui all'art.50 della Legge Regionale 71/78. La notifica dovrà essere inviata per opportuna conoscenza all'ente fidejussorio.

Le sanzioni di cui al suindicato art.50 della Legge Regionale 71/78, per mancato o ritardato versamento degli oneri concessori, rateizzati alle scadenze stabilite, e già riportate nella determinazione dell'accertamento del credito di cui sopra, sono le seguenti:

a) la corresponsione di una penale pari agli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protraggia oltre il termine di cui alla precedente lettera b), con l'applicazione degli interessi che matureranno fino alla data dell'effettiva liquidazione.

L'Ufficio Monitoraggio Oneri Concessori del Servizio Edilizia Privata, qualora accerti il mancato pagamento della somma relativa alla rata inesposta, oltre il termine di cui alla precedente lettera b), notifica al proprietario e all'ente fideiussorio l'avvio del procedimento per l'escussione delle polizze fideiussorie di che trattasi e la definizione dello stesso con l'emissione del provvedimento finale di escussione.

B) sostituire il contenuto dell'art. 8, avente per oggetto SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, come segue:

L'Ufficio Monitoraggio Oneri Concessori del Servizio Edilizia Privata, una volta accertata l'avvenuta riscossione di tutte le somme dovute relative alle singole concessioni edilizie, potrà procedere al rilascio del certificato per lo svincolo della polizza stessa dandone comunicazione all'assicurazione che l'ha stipulata. Il suddetto documento liberatorio costituisce altresì, condizione necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di agibilità.

C) aggiungere il seguente art. 8bis, avente per oggetto RILASCIO AGIBILITÀ PARZIALE:

Il certificato di agibilità, come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013) può essere richiesto anche:

a) *per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;*

b) *per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.*

Ai fini del recupero degli oneri concessori pregressi può procedersi al rilascio di provvedimenti autorizzativi e dei certificati di agibilità, anche per singole unità immobiliari, previo versamento della relativa quota di oneri concessori, comprensivi delle sanzioni per ritardato pagamento, stabilite dalla normativa regionale vigente.

Il rilascio dei certificati di agibilità parziali, infatti, non impedisce all'Amministrazione di agire per le vie legali o per la escussione delle polizze fideiussorie nei confronti dei creditori o assicurazioni.

D) aggiungere nel primo comma dell'art. 12, avente per oggetto DISPOSIZIONI FINALI, dopo la parola approvazione la seguente frase: , e a quelle per le quali non è stato ancora rilasciato il relativo atto autorizzativo e/o il certificato di agibilità.

E) sostituire il contenuto dell'art. 13, avente per oggetto DISPOSIZIONI TRANSITORIE, come segue:

L'Ufficio Tecnico esegue una verifica puntuale di tutte le concessioni edilizie e atti autorizzativi onerosi rilasciati in data antecedente a quella di approvazione delle presenti linee guida, trascrivendo in un apposito registro annuale degli "oneri concessori pregressi", tutti gli atti autorizzativi per i quali restano ancora somme a saldo da versare al Comune a titolo di oneri concessori.

Nel suddetto registro, saranno annotati altresì, l'importo del credito con l'indicazione delle somme pagate, di quelle residue, gli estremi della polizza fideiussoria, e gli estremi della determinazione dirigenziale di individuazione del credito relativo agli oneri concessori pregressi, di cui al successivo comma, e della relativa trasmissione all'ufficio legale del Comune.

La verifica verrà eseguita a partire dalla data di approvazione delle presenti linee guida retrocedendo negli anni.

Per ogni atto autorizzativo da trascrivere nel registro, l'ufficio dovrà estrapolare in copia ogni nota, lettera, diffida o altro atto di sollecito al pagamento eventualmente, inoltrato al debitore, la copia della concessione edilizia, la copia della polizza fideiussoria, e le copie delle attestazioni di pagamento effettuate; verrà compilato altresì, uno specchietto contenente l'indicazione delle singole rate con le relative scadenze, comprensive di interessi e sanzioni.

Per ogni anno di verifica degli oneri concessori pregressi, il dirigente adotta una determinazione di formalizzazione dell'avvenuta individuazione del credito, conforme allo schema tipo allegato, relativa agli atti autorizzativi onerosi rilasciati nell'anno di riferimento, allegando tutta la documentazione di cui al superiore comma

Prima di attivare tutte le procedure per il recupero delle relative somme, tramite l'escussione della polizza fideiussoria, il Dirigente del Settore Urbanistica procederà ad adottare un'apposita determinazione di formalizzazione dell'avvenuto accertamento del credito, da trasmettere al Servizio finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

L'Ufficio Monitoraggio Oneri Concessori del Servizio Edilizia Privata notifica al proprietario e all'ente fideiussorio l'avvio del procedimento per l'escussione delle polizze fideiussorie di che trattasi e la definizione dello stesso con l'emissione del provvedimento finale di escussione.

- 2) Adottare nelle stesura definitiva le allegate "linee guida per gli uffici e i servizi, relative al pagamento degli oneri concessori nel rilascio delle concessioni edilizie", che fanno parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 3) Demandare a tutti i servizi e gli uffici interessati per il tramite dei Capi Settori competenti, il compito di rispettare e fare rispettare gli obblighi e i procedimenti ivi contenuti.

Il Tecnico

Geom. Carlo Tripoli

L'Assessore all'Urbanistica, proponente

Giovanni D'Agati

Pareri tecnici di competenza

Il Dirigente del Settore I esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto.

Data:

25/9/2013

Il Dirigente del Settore I - Urbanistica

Dr.ssa Vincenza Guttuso

e pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il documento istruttorio e la relativa proposta di deliberazione;
Ritenuta la propria competenza in merito;
Visti i pareri di competenza espressi in merito;

DELIBERA

- 1) Modificare le "linee guida per gli uffici e i servizi, relative al pagamento degli oneri concessori nel rilascio delle concessioni edilizie", approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 73 del 24.05.2013, come segue:

A) sostituire il contenuto dell'art. 7, avente per oggetto MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLE RATE, come segue:

L'Ufficio Monitoraggio Oneri Concessori del Servizio Edilizia Privata, vigilerà sulle scadenze rateali ivi indicate notificando al debitore, almeno venti giorni prima di ogni scadenza, l'importo da versare.

Il suddetto provvedimento riporterà l'indicazione delle eventuali sanzioni che saranno applicate per mancato o ritardato versamento degli oneri concessori, di cui all'art.50 della Legge Regionale 71/78. La notifica dovrà essere inviata per opportuna conoscenza all'ente fideiussorio.

Le sanzioni di cui al suindicato art.50 della Legge Regionale 71/78, per mancato o ritardato versamento degli oneri concessori, rateizzati alle scadenze stabilite, e già riportate nella determinazione dell'accertamento del credito di cui sopra, sono le seguenti:

- a) la corresponsione di una penale pari agli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b), con l'applicazione degli interessi che matureranno fino alla data dell'effettiva liquidazione.

L'Ufficio Monitoraggio Oneri Concessori del Servizio Edilizia Privata, qualora accerti il mancato pagamento della somma relativa alla rata inesposta, oltre il termine di cui alla precedente lettera b), notifica al proprietario e all'ente fideiussorio l'avvio del procedimento per l'escussione delle polizze fideiussorie di che trattasi e la definizione dello stesso con l'emissione del provvedimento finale di escussione.

B) sostituire il contenuto dell'art. 8, avente per oggetto SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, come segue:

L'Ufficio Monitoraggio Oneri Concessori del Servizio Edilizia Privata, una volta accertata l'avvenuta riscossione di tutte le somme dovute relative alle singole concessioni edilizie, potrà procedere al rilascio del certificato per lo svincolo della polizza stessa dandone comunicazione all'assicurazione che l'ha stipulata. Il suddetto documento liberatorio costituisce altresì, condizione necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di agibilità.

C) aggiungere il seguente art. 8bis, avente per oggetto RILASCIO AGIBILITA' PARZIALE:

Il certificato di agibilità, come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013) può essere richiesto anche:

- a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Ai fini del recupero degli oneri concessori pregressi può procedersi al rilascio di provvedimenti autorizzativi e dei certificati di agibilità, anche per singole unità immobiliari, previo versamento della relativa quota di oneri concessori, comprensivo delle sanzioni per ritardato pagamento, stabilite dalla normativa regionale vigente.

Il rilascio dei certificati di agibilità parziali, infatti, non impedisce all'Amministrazione di agire per le vie legali o per la escussione delle polizze fidejussorie nei confronti dei creditori o assicurazioni.

D) aggiungere nel primo comma dell'art. 12, avente per oggetto DISPOSIZIONI FINALI, dopo la parola approvazione la seguente frase: , e a quelle per le quali non è stato ancora rilasciato il relativo atto autorizzativo e/o il certificato di agibilità.

E) sostituire il contenuto dell'art. 13, avente per oggetto DISPOSIZIONI TRANSITORIE, come segue:

L'Ufficio Tecnico esegue una verifica puntuale di tutte le concessioni edilizie e atti autorizzativi onerosi rilasciati in data antecedente a quella di approvazione delle presenti linee guida, trascrivendo in un apposito registro annuale degli "oneri concessori pregressi", tutti gli atti autorizzativi per i quali restano ancora somme a saldo da versare al Comune a titolo di oneri concessori.

Nel suddetto registro, saranno annotati altresì, l'importo del credito con l'indicazione delle somme pagate, di quelle residue, gli estremi della polizza fidejussoria, e gli estremi della determinazione dirigenziale di individuazione del credito relativo agli oneri concessori pregressi, di cui al successivo comma, e della relativa trasmissione all'ufficio legale del Comune.

La verifica verrà eseguita a partire dalla data di approvazione delle presenti linee guida retrocedendo negli anni.

Per ogni atto autorizzativo da trascrivere nel registro, l'ufficio dovrà estrapolare in copia ogni nota, lettera, diffida o altro atto di sollecito al pagamento eventualmente, inoltrato al debitore, la copia della concessione edilizia, la copia della polizza fideiussoria, e le copie delle attestazioni di pagamento effettuate; verrà compilato altresì, uno specchietto contenente l'indicazione delle singole rate con le relative scadenze, comprensive di interessi e sanzioni.

Per ogni anno di verifica degli oneri concessori pregressi, il dirigente adotta una determinazione di formalizzazione dell'avvenuta individuazione del credito, conforme allo schema tipo allegato, relativa agli atti autorizzativi onerosi rilasciati nell'anno di riferimento, allegando tutta la documentazione di cui al superiore comma

Prima di attivare tutte le procedure per il recupero delle relative somme, tramite l'escussione della polizza fideiussoria, il Dirigente del Settore Urbanistica procederà ad adottare un'apposita determinazione di formalizzazione dell'avvenuto accertamento del credito, da trasmettere al Servizio finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

L'Ufficio Monitoraggio Oneri Concessori del Servizio Edilizia Privata notifica al proprietario e all'ente fideiussorio l'avvio del procedimento per l'escussione delle polizze fideiussorie di che trattasi e la definizione dello stesso con l'emissione del provvedimento finale di escussione.

- 2) Adottare nelle stesura definitiva le allegate "linee guida per gli uffici e i servizi, relative al pagamento degli oneri concessori nel rilascio delle concessioni edilizie", che fanno parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 3) Demandare a tutti i servizi e gli uffici interessati per il tramite dei Capi Settori competenti, il compito di rispettare e fare rispettare gli obblighi e i procedimenti ivi contenuti.

La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese viene approvata all'unanimità dai n. ~~sette~~ componenti della Giunta Municipale, presenti e votanti

ed altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il sopradescritto provvedimento

Considerato l'urgenza di provvedere in merito per _____

Con votazione unanime e palese

DICHIARA

Il presente provvedimento **immediatamente esecutivo.**

Deliberazione pubblicata il giorno